

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4228

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, LARIZZA, SARACCO,
TAPPARO e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1999

Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali
dell’anno 2006

ONOREVOLI SENATORI. - Il 19 giugno 1999 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alla città di Torino il compito di preparare, organizzare ed effettuare i Giochi olimpici invernali che si svolgeranno nel febbraio dell'anno 2006. L'assegnazione a Torino è avvenuta sulla base di un *dossier* di candidatura, nel quale sono definiti gli impegni che la città ha assunto al fine di un efficace svolgimento dei Giochi.

È ora necessario emanare una legge di attuazione, che individui gli organismi titolari ad agire, le loro competenze, i loro reciproci rapporti. Il presente disegno di legge si muove utilizzando le esperienze normative adottate in precedenti occasioni similari (i Campionati mondiali di sci alpino del 1997 e i Giochi del Mediterraneo di Bari dello stesso anno, entrambi regolati dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235; il piano degli interventi relativi ai percorsi giubilari disciplinato dalla legge 7 agosto 1997, n. 270); e si attiene doverosamente agli aspetti organizzativi e procedurali, dovendosi muovere nel quadro finanziario disegnato dalla apposita legge di iniziativa governativa.

Sul piano socio-politico il presente disegno di legge è ispirato da una esigenza fondamentale. Poiché i Giochi impegneranno una massa rilevante di risorse economiche; poiché essi avranno un inevitabile rilevante impatto ambientale; poiché, infine, tale evento inciderà profondamente sul futuro sviluppo dei territori interessati e avrà ricadute positive, auspicabilmente, sull'intero sistema economico diffuso: per tutte queste ragioni appare necessario, da un lato, accordare il massimo risalto ai territori coinvolti e la massima trasparenza alle decisioni che saranno assunte e, dall'altro, consentire la

massima agilità e snellezza al momento operativo, tenuto anche conto che gli impianti sportivi dovranno essere pronti ben prima dell'inverno 2005-2006, verosimilmente sin dalla fine dell'anno 2002, per i progressivi necessari collaudi con gare di livelli ascendenti.

Ciò premesso e considerato, le precedenti esperienze suggeriscono la presenza di tre fondamentali organismi.

Il primo è costituito da un Comitato organizzatore, legittimato a definire il piano degli interventi e delle opere, gli indirizzi ai quali gli stessi devono attenersi, le risorse pubbliche che a ciascuno devono essere destinate, i tempi di realizzazione e alcuni criteri di trasparenza e di correttezza. In questo Comitato, oltre alle presenze tecniche volute dal protocollo di assegnazione dei Giochi, deve essere massima la presenza istituzionale, cioè del Governo (attraverso i suoi Ministri rappresentanti), della regione Piemonte e della provincia di Torino (attraverso i rispettivi presidenti), del comune assegnatario dei Giochi, dei comuni sede di gara (che saranno massimamente coinvolti dalle opere prima e dall'evento poi) e delle comunità montane (articolo 2).

Il secondo organismo è costituito da un'Agenzia con la funzione di dare esecuzione concreta al piano di interventi e di organizzare i Giochi. L'Agenzia, a differenza del Comitato, deve avere un'impronta essenzialmente operativa e dinamica, e quindi una connotazione privatistica. Essa, peraltro, non può non avere un rapporto istituzionale con il Comitato, del quale deve seguire e attuare gli indirizzi e al quale deve rendere conto del suo operato (articolo 4).

Il terzo organismo, infine, deve essere la conferenza dei servizi, chiamata a dare pa-

rere in tutte quelle materie nelle quali vengono in gioco beni di natura ambientale, artistica, paesaggistica, idrogeologica o simili. Tale conferenza è già prevista e regolata dalla legge, ma nel caso in questione le esigenze di tempestività e di snellezza delle procedure suggeriscono alcuni interventi specifici, ai quali provvede l'articolo 5. Questa conferenza, data la sua funzione di tutela di beni e valori collettivi, deve, essere il più possibile autonoma rispetto ai precedenti organismi.

Sul piano procedurale, infine, si segnala, tra le disposizioni peculiari relative a questo evento, l'esigenza che la conferenza dei servizi, qualora ritenga di dover dare parere

negativo su un determinato progetto, non si limiti a respingerlo, ma individui essa stessa la soluzione tecnica alla cui osservanza è subordinato il parere favorevole, al fine di non lasciare in un *impasse* indefinito il soggetto proponente. E sulla stessa linea si segnala l'opportunità di prevedere - a fronte di possibili azioni giudiziarie esperite contro provvedimenti di natura amministrativa - un meccanismo (già collaudato in altri riguardi) secondo il quale l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento da parte del tribunale amministrativo si perime se non interviene la decisione definitiva entro un breve termine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'esecuzione di tutte le opere direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006.

Art. 2.

*(Comitato organizzatore.
Costituzione e competenze)*

1. Per la definizione del piano degli interventi, degli impianti, delle infrastrutture, quali prospettati nella proposizione della candidatura della città di Torino, nonché delle opere ulteriori definite in prosieguo, e di quelli finanziati dagli enti locali e funzionali alla effettuazione dei Giochi, è costituito il Comitato organizzatore composto da:

- a) il sindaco di Torino, città assegnataria dei Giochi, che lo presiede;
- b) il Ministro dei lavori pubblici, o un suo rappresentante;
- c) il Ministro dell'ambiente, o un suo rappresentante;
- d) il presidente della regione Piemonte;
- e) il presidente dell'amministrazione provinciale della provincia di Torino;
- f) i sindaci dei comuni sede di gara;
- g) il rappresentante dell'Azienda turistica locale;
- h) i presidenti delle comunità montane;
- i) i rappresentanti del Comitato olimpico internazionale, nel numero e nelle funzioni individuati nel protocollo di assegnazione dei Giochi;

l) il presidente e il segretario del Comitato olimpico nazionale.

2. Il Comitato organizzatore definisce il piano degli interventi e delle opere da attuare, gli indirizzi ai quali gli stessi devono attenersi, i tempi di realizzazione e le risorse pubbliche che a ciascuno devono essere destinate, nel quadro degli stanziamenti previsti dalla legge di finanziamento, per quanto attiene a:

a) le attrezzature e gli impianti sportivi, da realizzarsi secondo quanto convenuto nel protocollo, salve variazioni tecniche necessarie e concordate;

b) gli interventi in materia di viabilità stradale e ferroviaria;

c) la ricettività dei partecipanti, degli accompagnatori, delle funzioni connesse e del pubblico;

d) i servizi necessari all'efficace organizzazione dei Giochi;

e) i servizi e le infrastrutture necessarie ai comuni sede di gara o di allenamento o di altre attività funzionali ai Giochi, con particolare riferimento al prevedibile aumento della domanda nel periodo dei Giochi;

f) i trasferimenti e i collegamenti interni all'area nella quale si svolgono le manifestazioni;

g) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

h) la riconversione, ove possibile, degli impianti e delle opere per il tempo successivo allo svolgimento dei Giochi, con particolare attenzione ai livelli occupazionali.

3. Le opere e gli interventi di cui al comma 2 devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni;

b) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

c) rispetto delle disposizioni relative a vincoli ambientali, architettonici, archeologici, idrogeologici, storici, artistici e paesaggistici; e devono altresì inquadrarsi, per

quanto possibile, in un disegno di promozione turistica complessiva del territorio ospitante, e sono dichiarati di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità e urgenza.

4. Il Comitato organizzatore definisce con regolamento le modalità del proprio funzionamento. Esso designa al suo interno un organismo esecutivo, costituito da cinque componenti tra cui il presidente e almeno un sindaco per le decisioni urgenti, salva ratifica di queste ultime.

Art. 3.

(Definizione e approvazione del programma)

1. Il programma degli interventi è definito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso stabilisce altresì le priorità, le caratteristiche sostanziali degli interventi e delle opere, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, l'importo massimo del contributo dello Stato erogabile per ciascuna opera o intervento, le procedure per la valutazione e l'assegnazione degli appalti e degli incarichi e il termine per la consegna dei progetti esecutivi. Il programma definisce altresì le modalità secondo le quali sarà assicurata correttezza e trasparenza in merito all'affidamento degli incarichi, alle assunzioni e ai pagamenti. Sono fatte salve eventuali integrazioni successive del programma, conseguenti all'acquisizione di nuove risorse rispetto a quelle iniziali.

2. Il programma è pubblicato in forma integrale sulla *Gazzetta ufficiale*. Esso è altresì diffuso presso le sedi delle comunità montane e dei comuni facenti parte del Comitato organizzatore, e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia sulla stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione ogni persona interessata può presentare osservazioni al programma, fondate su motivi di pubblico interesse.

3. Il Comitato organizzatore, entro i trenta giorni successivi, sulla base di tutte le

osservazioni pervenute, effettua le eventuali modifiche al programma e lo riapprova a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le osservazioni non accolte si intendono respinte.

4. Qualora sia presentato ricorso alla giurisdizione amministrativa avverso provvedimenti del Comitato, e la medesima ne disponga la sospensione, gli effetti di quest'ultima vengono meno se entro sessanta giorni non segue la decisione nel merito.

Art. 4.

(Agenzia esecutiva)

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento il Comitato organizzatore nomina un'Agenzia esecutiva, che cura l'attuazione del piano degli interventi. Essa è costituita da un direttore generale, un segretario e un numero di componenti non superiore a tre.

2. Il direttore generale può a sua volta individuare i settori nei quali ripartire l'organizzazione, nominare un responsabile per ciascuno di essi e avvalersi del personale necessario.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Essa è sottoposta al controllo sull'esecuzione dei suoi compiti da parte del Comitato organizzatore e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia, sentito il parere del Comitato organizzatore, si dota di un proprio statuto, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, e di un regolamento, approvato dal Comitato.

5. A favore del direttore generale sono messi a disposizione i fondi stanziati, a mezzo di aperture di credito. Egli rappresenta legalmente l'Agenzia, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla Ragioneria regionale dello Stato di Torino, e trasmette una relazione trimestrale sul complesso della gestione al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente del Comitato orga-

nizzatore. Agli stessi presenta altresì il conto consuntivo annuale per l'approvazione.

6. L'Agenzia dispone di personale mediante inquadramento temporaneo, fatto in convenzione, di dipendenti di enti pubblici, in regime di mobilità, distacco o collaborazione a tempo anche parziale; e altresì attraverso assunzioni a tempo determinato, disposte previa enunciazione di criteri e requisiti.

7. L'Agenzia d'intesa con il Comitato organizzatore e con gli enti interessati, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico, sportivo, sociale e di promozione, senza oneri a carico delle disponibilità previste dalla presente legge.

8. Si applica, in quanto compatibile, il disposto del comma 4 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Conferenza di servizi)

1. Su richiesta del presidente del Comitato organizzatore o del direttore dell'Agenzia, il prefetto della provincia di Torino convoca senza ritardo una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della quale fanno parte tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, cui compete adottare atti di intesa, rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni o nullaosta previsti dalle leggi statali o regionali.

2. La conferenza esamina sollecitamente, e comunque non oltre quaranta giorni, i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti, sulla base del piano degli interventi, e ne valuta la sussistenza dei requisiti di legge, nonché l'osservanza dei vincoli di cui al comma 3 dell'articolo 2. Qualora una o più amministrazioni esprimano dissenso, esse devono motivare il proprio parere contrario e indicare, entro venti giorni, una diversa soluzione sulla quale si dichiarino disposte a consentire.

3. Per le opere e gli interventi degli enti locali partecipano alla conferenza dei servizi anche i sindaci dei comuni e i rappresentanti degli enti interessati.

4. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, e, nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, dalla nuova formulazione del progetto.

5. L'approvazione dei progetti in sede di conferenza di servizi è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

